

Competenze della *vicinantia* erano anzitutto le decisioni circa la sua composizione personale e i beni comuni. Essa ammetteva i nuovi vicini ed emanava decreti circa l'appartenenza al comune⁸¹). Essa vendeva, donava e permutava i beni comuni; soltanto per gli acquisti bastavano generalmente, gli ufficiali o gli appositi procuratori.

Anche le modalità dell'usufrutto e dell'utilizzazione dei beni comuni erano determinate esclusivamente dalla *vicinantia*⁸²). L'assemblea eleggeva pure rappresentanti e commissioni per speciali mansioni nonché gli ufficiali per i compiti ordinari; in seguito ne esaminava il relativo rendiconto. Si rivela in generale una certa diffidenza per ogni forma di rappresentanza indiretta, per cui la comunità si riservò espressamente la decisione di ogni affare straordinario⁸³).

Ne consegue che si tenevano dappertutto assemblee periodiche per gli affari ordinari: in inverno, sullo scorcio dell'anno, per il rendiconto degli ufficiali scaduti e la elezione dei nuovi; in primavera, prima del carico dell'alpe, per il disbrigo dei relativi problemi⁸⁴). Accanto a queste riunioni ordinarie, molteplici altri piccoli affari rendevano necessarie, specialmente nei comuni più importanti, delle riunioni straordinarie, in guisa tale che in queste località si venne alla creazione di un consiglio il quale, almeno entro certi limiti di competenza, sostituiva l'assemblea plenaria. Questo rapporto tra consiglio e assemblee appare per esempio

Quasi tutti i partecipanti alle *vicinantiae* sono *filus quondam x*, v. p. es. § 6 n. 42. — Rappresentanza: Mendrisio v. § 6 n. 55 e 39. — Lugano 1493 (Brentani Misc. 300) *Agustinus de Seregnio, nomine et vice Nicolay patris. Bartholameus Castanea pro se et item nomine et vice Bernardini de Seregnio. A Bruzella nel 1564 una donna vota per il marito assente* (Boll. Stor. XXVI 196 n. 26). — Parecchie donne rappresentano i loro uomini in una comunità ecclesiastica a Mendrisio (Bol. Stor. XIX 121). — Consolessa di Caneggio (Boll. Stor. XXVI 195 n. 13).

⁸¹) Stat. Capriasca 41. — Lugano 1448 v. n. 60 sgg.

⁸²) Vendite v. doc. 40 Camignolo; 1423 Lugano (CTR 6); doc. 68, Muggio. — Consenso a donazioni Stat. Capriasca 43; v. anche nomina di donators doc. 55. — Permute v. doc. 10 e 38 Balerna e Isona. — Affitti v. doc. 37 Salorino, e Lugano 1423 CTR 6. — Acquisti v. § 14 n. 32 e sgg.

⁸³) Nomine di ufficiali v. Stat. Carona 2, 3, 4, 5, 68; Sonvico 60, 83, 158; Cademario 25, v. anche doc. 48, 56. — Resa dei conti v. Stat. Carona 63, Campione 3. — Straordinari v. n. 110.

⁸⁴) Carona: 1. per le nuove nomine in *nundinis seu feriis festi nativitatis... per totum mensem decembris* (Stat. Carona 2, 3, 4, 5, 68), 2. per il rendiconto entro 14 giorni dopo le prime (Stat. 63); Cademario: il 1 e il 2 gennaio v. Stat. Cademario 25. — Lugano: le assemblee per le elezioni furono tenute per es. il 28 dicembre 1440, il 30 dicembre 1442, il 27 e 28 dicembre 1443, il 28 dicembre 1444 etc. — A Campione lo stat. 3 richiede la presentazione del rendiconto in piena vicinia, ogni 2 mesi. Sonvico Stat. 117: tra il 1 e il 15 maggio, vicinanza per queste alpi. — Capriasca: nuove nomine *tertio die ante kal. Januarii* (Stat. Capriasca 5). Inoltre regolarmente per il sorteggio delle sorti negli alpi (Stat. Capr. 21).

a Carona⁸⁵). Lugano aveva già nel sec. XIII la sua *credentia*. Siccome qui al posto dei consoli indigeni era subentrato, come capo del comune, il podestà inviato da Como, così il *Consilium comunale* degli 8 *consiliarii* si sviluppò in un vero e proprio potere esecutivo per i compiti economici e amministrativi⁸⁶).

Perciò dal *consilium generale* si separò nuovamente un certo numero di *additi* i quali, insieme coi *consiliarii*, dovevano rappresentare l'assemblea plenaria⁸⁷). In altre località il consiglio più che una rappresentanza della *vicinanzia* è un corpo di consiglieri e di assistenti dei consoli, che da questi viene eletto. Tali condizioni si riscontrano nella Pieve di Capriasca e a Ponte⁸⁸). Nella castellanza di Sonvico gli 8 *statutarii* si costituirono, nell'anno 1473, consiglieri, i quali trassero a sè quasi tutte le competenze, eleggendo e controllando gli ufficiali, esercitando la sorveglianza e nominando perfino i propri membri in caso di vacanza. Questo stato di cose sembra tuttavia non aver durato a lungo e costituisce comunque una eccezione⁸⁹).

La *vicinanzia* veniva dappertutto convocata dai consoli e eventualmente dal podestà là dove li sostituiva⁹⁰). L'invito veniva emanato alle singole persone o attraverso il messo, oppure per il tramite del banditore⁹¹), come pure mediante il suono della campana⁹²) o, dove questa

⁸⁵) Carona Stat. 2: 2 consules e 9 vicini, eletti dalla *vicinanzia* hanno piena delega, ma soltanto per spese fino a 20 sol. — Inoltre Stat. Carona 9, 17, 25, 61.

⁸⁶) V. § 12 n. 50 sgg.

⁸⁷) V. per es. doc. 56: 16 additi. — Nel 1440 non ne furono eletti. 1441 marzo 21 sono presenti: 2 procuratores, 6 consiliarii, 17 additi. — 1442 aprile 10, giugno 27: 4 rispet. 5 consec., ogni volta 10 additi. — 1453 e 1460 vengono eletti 8 additi, 2 pro contrata etc.

⁸⁸) Capriasca Stat. 71: 3 pro quadra ad consulendum dictum comune omni anno. Ponte Stat. 42: 12 uomini, eletti dai consoli e che si debbi haver per ratificato e fermo tutto quello sarà ordinato nel detto comune per i predetti eletti.

⁸⁹) Sonvico, Stat. 5, 6: gli 8 statutarii si nominano consiglieri, poi ogni 6 mesi i vecchi ne eleggono 8 nuovi. Elezione dei consoli: Stat. 1, 4; del campario Stat. 9, rendiconto dei consoli: Stat. 3. I consiglieri devono amministrare ogni interesse... fare tutto e ogni qualunque cosa ordinare, come ad essi... per vantaggio ed utile dei detti comuni... passerà più espediente. — Questa prescrizione nel 1473 era nuova. Nello statuto 4: i consoli novi (da ora in poi) debbano esser eletti dalli consiglieri... e li consoli vecchi (fino allora) dalla detta *vicinanza*. La poca chiarezza proviene certamente dalla traduzione; non potevano esserci due specie di consoli l'uno accanto all'altro, poichè di ciò non si fa menzione in nessun altro luogo. Nelle aggiunte posteriori (pag. 226 sgg.) l'elezione è fatta di nuovo dall'assemblea (Stat. 158).

⁹⁰) Carona Stat. 24; Ponte Stat. 12, console o campario. — Consoli per es. doc. 37, 38, 43, 46, 48, 51, 55, 68 etc. — Podestà a Lugano v. § 12 n. 50, 54; a Mendrisio v. n. 79 vicario, n. 68 console. — Nei primi tempi anche convocazione da parte del dominus v. § 8 n. 262 (Sonvico 1326). Cfr. lo stesso comune 1364, convocato dai consoli (CT 70).

⁹¹) Sonvico Stat. 9: servitore. — Carona Stat. 24 decano. — Campione Stat., introduzione: campario, Stat. 16: nunciis consulum. Lugano 1423 (CTR 6): sono campane

mancasse, percuotendo una *tabula* o una *maiola*⁹³). La località dell'adunanza è generalmente un luogo tradizionale⁹⁴). Raramente l'assemblea disponeva di una casa comunale⁹⁵); per lo più essa si svolgeva all'aperto; sulla piazza del villaggio o a un angolo della strada, che restò poi denominato col termine *ad viciniantiam*⁹⁶). Spesso davanti alla chiesa e solo eccezionalmente nella chiesa stessa⁹⁷). Tuttavia non si rimane legati al posto tradizionale ma, a seconda del bisogno, e certo anche a seconda del tempo, si tiene la riunione anche in case private, segnatamente in quella del notaio che redige il protocollo⁹⁸) e non raramente anche fuori del comune quando, per esempio l'assemblea si reca per un contratto di acquisti o di vendita o di affitto nella sede di un grande signore⁹⁹) o

et voce preconis solito more; 1440 agosto 3: sono tube et voce preconia; 28 dicembre sono campane et voce tube ut moris est: 1442 febb. 18 sono tube et campane.

⁹²) Stat. Sonvico 157. — Doc. 20, 57, 68. — Mendrisio v. n. 68; Carona v. § 10 n. 93; Lugano v. n. 91.

⁹³) *tabula*: Isonne 1377 (doc. 38). — Tremona 1401 gennaio 28 (Lugano bibl.). — Cademario 1416 (doc. 46), 1432 maggio 14 (Cademario parr.). — Lamone 1433 (Mon. 1934, 228). — Sonvico 1375 (CT 75). — Maiola: Ponte Stat. 12. — Mendrisio 1436 v. n. 79. — Isonne 1492 (Isonne com.).

⁹⁴) Perciò la formula usuale: *ubi saepe fit et congregatur dictum comune et homines*. Ciò perfino là dove non è il caso, per es.: 1423 (CTR 6) Lugano nel convento di S. Francesco *ubi sepius dictum consilium fit... et fieri sollet*. 1423 luglio 2 (Motta) Castagnola in burgo Lugani in contrata de Canova *ubi sepius dicta viciniantia fit*.

⁹⁵) Lugano 1423 v. § 12 n. 50. Sedute del consiglio 1440 gennaio 19, super *salla magna domus regiminis comunis Lugani*; feb. 26 in *caminata anteriora posita in domo regiminis comunitatis Lugani*; marzo 9 in *sala magna domus regiminis comunitatis Lugani et vallis*; maggio 24 ad *banchum iuris... luglio 16 sub portichu domus regiminis... luglio 16 super sala magna...; ag. 3 consillium generale... super sala domus...; 1442 maggio 3 consilium generale super platea comunis Lugani iuxta portam anteriorem domus iuris et regiminis comunis Lugani, etc.* — Per la prima volta il palacium è menzionato nel 1348 (doc. 35) v. inoltre § 16 n. 20. — Mendrisio: *gubertum comunis* 1375 (doc. 37), inoltre n. 68. — Carona v. § 10 n. 93. — Sonvico si radunava più tardi nel castello v. stat. 159.

⁹⁶) In *platea*: Lugano 1228 (doc. 20). — Arosio 1264 giugno 3 (arch. parr.). — Breno 1412 febb. 19 (Motta) in *strata publica*. — Medeglia 1417 agosto 28 in *loco de Ixono in platea ubi dicitur ad viciniantiam*. — Lamone 1423 luglio 3 (Motta) in *platea publica*. — Ligornetto 1424 maggio 8 (S. Maria 124) in *platea comunis*. — Carona v. § 10 n. 11. — Muggio v. doc. 68 etc.

⁹⁷) Arosio 1296 v. n. 164; inoltre doc. 55. 1513 marzo 30 (Arosio parr. 17) in *cemetero ecclesie sancti Michaelis*. — Carona v. doc. 51; 1435 febb. 10, 1437 marzo 2 (Carona) ad *ecclesiam de Carona*, 1511 sett. 1 (Carona) in *cimiterio ecclesie sancti Georgii ubi sepius... — Castellanza di Sonvico 1436 (Sonvico = Rovelli Nr. 28) in Pasquayrolo prope ecclesiam sancti Johannis baptistae. — Castellanza di Novaggio 1443 maggio 12 (Maspoli 79) ad ecclesiam sancti Salvatoris de Bedeliora. — Biogno-Beride 1419 luglio 16 (Mon. 1921, 62) presso la stessa chiesa. — Tremona, Besazio e Meride 1456 sett. 6 (Lugano bibl.) in Arzo in *platea prope ecclesiam sancti Nazarii ubi viciniantia dicti loci de Artio solet convocari*.*

⁹⁸) V. doc. 38, 43, 48. — Tremona 1401 gennaio 28 (Lugano bibl.) in *quadam sedimine*. — Carona 1423 v. n. 99. — Mendrisio 1436 v. n. 79.

⁹⁹) Salorino a Mendrisio v. doc. 37. — Isonne a Bironico v. doc. 38. — Rancate a Mendrisio v. doc. 43. — Castagnola a Lugano 1423 v. n. 34 per la consegna di beni

quando si desidera allontanarsi dall'atmosfera delle fazioni domestiche per deliberare di affari spinosi¹⁰⁰). Circa l'ordine delle azioni assembleari non siamo esattamente informati essendoci pervenute per lo più soltanto le risoluzioni prese. Soltanto a Lugano sono conservati i protocolli del consiglio e dell'assemblea plenaria, cominciando dal 1440. Da questi protocolli risulta che, conformemente alla costituzione comunale, presentano proposte ed esprimono il loro parere non soltanto i presidenti, il vicario ed i procuratori, ma anche i semplici vicini¹⁰¹). Esiste un completo regolamento dell'assemblea fatto nell'anno 1441. Ciascun membro del comune ha il suo posto assegnato, deve restarvi seduto e non gli è lecito assentarsi senza il permesso del presidente¹⁰²). Per precauzione era dappertutto proibito entrare nella assemblea armati¹⁰³) e anche ingiuriarsi e schernirsi¹⁰⁴).

4. La *vicinantia*, riunita in assemblea espletava possibilmente lei stessa tutti gli affari. Nel caso di questioni importanti, gli uomini preferivano trasferirsi in un villaggio finitimo¹⁰⁵), anche distante, piuttosto che inviarsi soltanto una commissione o un rappresentante. Solo quando non si poteva evitare si conferivano pieni poteri a singoli o più *missi*, *sindici* o *procuratores*¹⁰⁶). Ciò avveniva di regola quando il comune doveva fare l'inventario dei beni di un proprietario terriero¹⁰⁷), per lo più anche quando doveva procedere ad acquisti, a dare investiture o riceverle. Quando gli ufficiali, o occasionalmente i consoli, compaiono

al monastero di S. Maria. — Carona a Lugano 1423 agosto 10 (Carona quaderni) in domo habitationis notarii. Consegna a San Lorenzo. — Comano a Lugano ubi aliquando fit 1433 maggio 18 (Motta) per la consegna a Santa Maria.

¹⁰⁰) Cademario 1417 elezioni in Aranno (doc. 48). — Biogno-Beride a Bedigliora 1419 (Mon. 1921, 62). Deputazione di missi politici. — Melide e Carona a Morcote 1451 v. § 10 n. 93. — Bruzella e Monte a Campora (Caneggio) 1609 v. § 10 n. 81.

¹⁰¹) v. per es. Brentani Misc. 27 n. 8; pag. 35 n. 6; pag. 60 n. 4 etc.

¹⁰²) Boll. stor. II 179: i posti sono assegnati secundum qualitatem ac dignitatem et gradum.

¹⁰³) Carona, Stat. 20; Sonvico, Stat. 49.

¹⁰⁴) Cademario, Stat. 1. — Lugano v. n. 102. — Ponte, Stat. 44.

¹⁰⁵) V. n. 99.

¹⁰⁶) V. doc. 1, 7, etc. — Sonvico 1206 v. § 8 n. 261. — Breno 1210 v. § 8 n. 244 e doc. 45. — Colla 1264 v. § 2 n. 31. — Tremona elegge missi per un prestito di 300 libr., 1401 gennaio 28 (Lugano bibl.). — Carona elegge nel 1427 una commissione per la stima fiscale (doc. 51). — Sonvico 1436 (Sonvico = Rovelli Nr. 28) *vicinantia comunis et hominum, universitatis et singularum personarum locorum et terrarum de Sonvicho, Lavilla et Dignio et totius castellantie Sonvichi, impositione 2 de Sonvicho, 1 de Lavilla, omnium consulum et inantea dictorum comunis et hominum...* elegge missi per il processo con S. Carpofofo a causa della Stampa.

¹⁰⁷) V. § 8 n. 122. — Sonvico per S. Capofofo v. § 8 n. 254. — Similmente Cademario 1288 a S. Abbondio (S. Abb. 108), Carona 1437 marzo 2 al capitano di Lugano di beni di 3 defunti, trasmessi da 5 qui sunt de melioribus et antiquioribus

con tale mansioni, essi sono stati a ciò specialmente delegati; più di frequente lo sono però altri *sindici* ¹⁰⁸).

A Lugano vediamo eleggere commissioni per tutti gli scopi possibili ¹⁰⁹). In generale si può affermare che i funzionari non avevano affatto competenza per casi straordinari di qualsiasi genere, per cui occorre sempre speciali pieni poteri che erano dati a colui o a coloro che sembravano a ciò particolarmente adatti ¹¹⁰). Nel territorio comasco i rappresentanti nei processi non erano, come altrove, i consoli del villaggio, ma persone espressamente designate, spesso giuristi cittadini ¹¹¹). Perfino l'annuale promessa, *sequela*, alla città, veniva giurata non dai consoli, ma da speciali *sindici*, e un fideiussore privato doveva garantire per il comune. Anche più tardi delegati eletti dai comuni prestavano giuramento ai feudatari della valle ¹¹²). Soltanto espressi pieni poteri per una determinata azione sembravano garantire la reale volontà del *comune et homines*.

Naturalmente ciascun comune aveva, secondo la sua estensione, un complesso più o meno numeroso di funzionari: dal che risulta chiaramente la tendenza a circoscrivere i loro compiti, a limitare la loro competenza. Essi sono soltanto delegati a un insieme di affari durevoli. Gene-

et fide dignioribus de Carona et qui melius sciunt ipsas terras et domos. — Arosio 1455 gennaio 21, 1498 luglio 25, 1513 marzo 30 (Arosio parr.) da 7, 6, 5 electi. — V. inoltre § 9 n. 10, § 13 n. 68.

¹⁰⁸) Acquisto e donazione v. doc. 55. — Acquisti v. n. 82. — Acquisti e investiture v. n. 164. — Sindaci che ricevono investiture vescovili: per es. Biogno 1335, Caslano, Vernate, Iseo 1335, Veziò 1337, Capriasca 1336, Lugano 1335 sgg., Cureggia 1336 v. § 8 n. 61, 31, 33, 37, 50, 59, 71. Da X nomine comunis per es. Calprino 1353, Gandria 1335, Soragno 1325, Gaggio 1335, Arosio 1357, Croglia 1339 v. § 8 n. 76, 72, 73, 23, 21, 42; dai consoli: Cademario 1335 (consul et procurator), Cimo 1335, Indemini 1328 v. § 8 n. 24, 33, 43.

¹⁰⁹) Per es. per la stima tributaria: Carona v. doc. 51. — Lugano: 1440 dic. 28 il consiglio generale elegge personas que refitiant extimum et taxiam sallis. Per la costruzione della sostra v. Bretani Misc. 352 n. 8. Per la nomina di un maestro di scuola v. l.c. pag. 360 n. 2 etc. — Spesso tali procuratori hanno una cassa propria: 1461 ottobre 21 (Lugano Caneparia) hec est ratio expensarum factarum per ser Johannem de Leucho nomine comunis... in domo soste dicte comunis, deputatus per dictum comune... circha laborerium predictae domus soste necnon et denariorum per ipsum ser Johannem receptorum nomine dicti comunis a canepariis veteribus pro solutione canepariae. — V. anche Brentani Misc. 9 n. 1 ecc.

¹¹⁰) Stat. Sonvico 158... e se venisse il caso, che intravenisse qualche cosa straordinaria, che i consoli non possano fare nessuna cosa senza la vicinanza...

¹¹¹) V. per es. doc. 26, 33. Lugano 1387/91 v. CT pag. 241 sgg. — Carona 1430 febbraio 3 (Carona parr.)... ordinant constituunt et faciunt suos certos missos syndicos nuncios procuratores actores... i 2 conules plus 8 vicini plus 8 procuratores Lugani; delega generale. — A Bergamo per es. i consoli rappresentano i loro villaggi di fronte alla città e in tribunale (Lattes 169). Altrettanto nella Vallassina (Stat. 137).

¹¹²) V. doc. 34. — Così anche a Brescia, mentre a Bergamo il console è responsabile (Lattes 168 seg.). I fideiussori non sono dunque capi del comune come pretende Mayer II 577. — Per il sec. XV v. § 17 n. 20.

ralmente i consoli sono i capi del villaggio. Talvolta proceduti da ufficiali più antichi, i *decani*, talvolta creati sicuramente dal nuovo, come organi comunali accanto a quegli organi signorili ¹¹³). Dal loro numero, assolutamente incostante, risulta che sotto un unico nome si celavano organismi del tutto diversi, sviluppi individuali. Si chiamano consoli tanto i singoli capi di villaggio quanto i collegi di parecchi. Lugano, per esempio, ne aveva quattro, corrispondenti alle quattro contrade, la pieve di Capriasca pure quattro, in ragione delle quattro *quadrae*, la castellanza di Sonvico tre per i suoi tre villaggi, ma anche Medeglia ne ebbe una volta tre ¹¹⁴). Nel più frequente dei casi i consoli erano due ¹¹⁵). Il caso di un solo console può talvolta essere spiegato da una carica che si alternava ¹¹⁶). Spesso però si può comprovare con sicurezza che un solo console era stato nominato. Del resto il numero non è costante nemmeno nello stesso luogo. Quando a Cademario per esempio vengono rinnovati gli statuti possiamo certamente ammettere che tutti gli ufficiali siano presenti. L'assemblea a ciò radunata viene convocata nel 1416 da un solo console, nel 1474 però da due ¹¹⁷). Uno o più consoli sono i capi: *inantea* del comune ¹¹⁸): ma i loro poteri sono molto limitati. La *vicinantia* si

¹¹³) Perciò spesso *consul* = *decanus*, v. doc. 14; § 11 n. 12 e 40. — Spesso però separati, il *decanus* più tardi solo con compiti inferiori v. n. 164, 166. — Cfr. anche Pertile II, I 163 sgg.

¹¹⁴) Lugano v. doc. 9; *contratae* e organizzazione v. n. 45 sgg. — Capriasca v. § 10 n. 47 sgg. — Sonvico: 1364 un console per ogni villaggio, v. § 10 n. 118. — 1436 v. n. 106. — Negli statuti del 1473 soltanto 2 consoli; Sonvico e Dino probabilmente uniti come oggi. — Medaglia v. doc. 41. — Dal numero di due o di quattro non si può sicuramente dedurre molto come pretende per es. Mayer II 573.

¹¹⁵) Per es. Mugena 1214, v. § 6 n. 129. — Cabbio 1225 v. § 6 n. 72. — Campione 1266, Stat. Nr. 1. — Novaggio e Manno 1298 v. § 8 n. 189, 194. — Sessa 1325 v. § 14 n. 44. — Sonvico (*locus*) 1348 v. CT 67. — Isona v. doc. 48; 1417 agosto 28 (Isona com.), 1492 (Isona patr.). — Rancate v. doc. 43. — Melide 1451 v. § 19 n. 93. — Carona 1395, v. n. 142; doc. 51; Stat. Carona 2 etc.

¹¹⁶) Singoli consoli v. Bioggio 1331 v. § 8 n. 226. — Lamone 1423 luglio 3, Comano 1433 maggio 18 (ambidue Motta), Besazio, Tremona, Meride 1456 settembre 6 (Lugano bibl.). — Nello stat. Sonvico Nr. 1 è detto espressamente che un console solo è competente a procedere. — Per un turno degli uffici v. 1264 giugno 3 (Arosio parr.) un console et *inantea comunis et loci* de Aroxio parabolla et voluntate... investe vicinorum con beni della chiesa di S. Michele per un tributo d'olio; come *secundus notarius* compare un altro console. Ma il 1264 luglio 20 (Arosio parr. Nr. 7) due consules *comunis de Aroxio recipientes ad partem et ad utilitatem tantum dicti comunis*, pagano ex parte *iamscripte ecclesie*. 1296 novembre 10 (CT 47) di 4 investiture la prima avviene da parte di 1 solo console, le altre da parte di *ambidue*, perchè nella prima un console stesso riceve l'investitura. — Per importanti trattative con 1 solo console, dove sicuramente tutti gli ufficiali erano presenti, v. oltre doc. 1416 Cademario specialmente doc. 1204, 1375 (doc. 46, 10, 37).

¹¹⁷) Cademario v. doc. 46, inoltre: 1 console doc. 48 e 1483 ottobre 20 (Cademario parr.); 2 consoli 1491 marzo 18 (Cademario parr.). — Medeglia 3 consoli v. doc. 41, 1 console 1456 giugno 1 (Medeglia). — Tremona 2 consoli 1401 gennaio 28 (Lugano bibl.), 1 console 1456 settembre 6 (Lugano bibl.). — v. del resto n. 145.

¹¹⁸) V. per es. § 6 n. 72, doc. 10, 37, 56, 67, 68.

riserva ogni iniziativa, ai consoli è assegnato soltanto un determinato numero di incarichi fissati negli statuti locali sui quali essi prestano giuramento quando entrano in carica ¹¹⁹). Questi compiti sono in primo luogo tutti quelli di natura organizzativa; i consoli devono convocare le assemblee necessarie e dirigerle ¹²⁰). Essi organizzano gli annuali giri in campagna (*scorzatae*) per il controllo dei confini ¹²¹), le processioni, le rogazioni ¹²²). I piccoli comuni amministrano anche la sostanza e le entrate, sorvegliano i beni comuni e riscuotono multe e imposte ¹²³). I comuni maggiori avevano invece un ufficiale speciale per la cassa e la contabilità: il *canevarius* ¹²⁴). Poichè esso è una emanazione del consolato, così il *caneparo* viene spesso scelto anche dai consoli ¹²⁵). Egli stesso incassa le somme oppure le riceve in deposito dai consoli. I pagamenti li eseguisce per ordine dell'assemblea, ma, se sono esigui, anche dietro richiesta dei consoli; a Lugano egli ottiene in questo caso un'autorizzazione scritta: un *buletinum* ¹²⁶). Circa l'amministrazione finanziaria di questo comune

¹¹⁹) Limitazioni v. n. 110. — Sonvico Stat. 89: i consoli... non possano... fare veruna innovazione di più di quella quanto si contiene nelli statuti... nè accrescere nè diminuire cosa alcuna al detto statuto senza licenza, et approvazione delli consiglieri... (secondo Valsolda Nr. 43). — V. anche Stat. Campione 2, 19. — Giuramenti v. Lugano doc. 36; Sonvico Stat. 1; Ponte Stat. 64; Carona Stat. 11. — Vero e proprio carattere contrattuale ha la nomina di un console a Balerna nel 1585 genn. 5 (Balerna municipio, libro di protocolli I 1585-1661, pag. 8) il quale di presente aceta con obbligo di adimplere le infrascripte cosse. Segue un elenco dei compiti tra cui quello di multare coloro che non intervengono all'assemblea.

¹²⁰) Stat. Ponte 12, Sonvico 47, Carona 24, Cademario 3. — Vedi appendice di dec. e passim.

¹²¹) Scorzata: Stat. Capriasca 11, 74; Ponte 48, consoli con 1 pro foco; Campione 5. — Scorzata significa anche territorium. Per es. 1254 in Arosio: intus scorzadam de Aruxio (CT 30).

¹²²) Stat. Capriasca 2, 35; Ponte 26; Carona 22.

¹²³) Stat. Cademario 28: amministrazione del patrimonio della chiesa. Non vi si fa menzione di un *canevarius*.

¹²⁴) *Canevarius* o *caneparius* da *caneva*, spesso scambiato con *camparius* da *campus* (v. n. 136 sgg.) come appare verosimilmente nelle traduzioni degli statuti di Sonvico (Stat. 115: i protocolli e i libri dei conti devono trovarsi presso il *camparo*) e Ponte (Stat. 89: il *camparo* deve riscuotere le multe), inoltre presso Pertile II, I 168.

¹²⁵) Nomina fatta dai consoli Stat. Campione 12. — Forse anche a Carona o nella pieve di Capriasca; poichè per questo ufficio non esiste uno statuto per le nomine, come invece per le altre cariche. — Nomine fatte dalla comunità a Lugano v. doc. 56, a Sonvico Stat. 82 (questo derivato dallo stat. Valsolda 29, così pure Nr. 80, 99, 103, 104, 115, nei quali il *caneparo* è ancora menzionato. Forse non esisteva affatto un *caneparo*: soltanto più tardi, stat. 158 aggiunta, vengono nominati 2 sindici coi compiti di un *caneparo*).

¹²⁶) Stat. Campione 12: *penuarius sive canevarius*, col compito *es et avere comunis salvare, custodire et gubernare... paratum habeat quandocumque preceptum fuerit consignare comuni et consulibus*. — Stat. Capriasca 6: *canevarius*, qui gubernet scripturas et carta et pignora et alias res comuni; Stat. 72: le somme gli vengono trasmesse dai consoli. Carona, Stat. 1, 11, 17, 23, 43, 64, 79: *caneparius comunis*, i consoli gli indicano le multe, egli stesso le incassa. — Ponte Stat. 86, 89. — Sonvico Stat. 158: 2 sindici con il compito di riscuotere le somme, di custodirle e di tenerle a disposizione dei consoli.

siano un po' più esaurientemente informati. Nel 1465 l'ufficio di *caneparius comunis*, esercitato fino allora da una sola persona, viene spartito: un *caneparius tallearum* incassava le imposte e riversava i sussidi e altri tributi all'amministrazione statale. Il *caneparius intratarum* invece incassava i rimanenti introiti del comune per dazi, imposte e affitti di beni; con questi fondi egli pagava i salari e le spese ordinarie ¹²⁷). Tuttavia anche in un comune così sviluppato come Lugano non sussisteva propriamente una cassa comunale e non era chiara la separazione tra ufficiale e persona privata. Il canepario incassava e pagava ¹²⁸) e alla fine dell'anno i revisori: *rationatores*, stabilivano se al comune risultasse un credito o un debito verso di lui ¹²⁹). Il conto veniva chiuso o in debito o in credito e questo rapporto privato poteva anche essere regolato soltanto dopo parecchi anni ¹³⁰). Tuttavia il canepario deve trovarsi in grado d'effettuare

¹²⁷) Il libro « caneparia della comunità di Lugano 1454-1552 » così comincia: Ecce liber intratarum ac expensarum comunis Lugani... Dal 1465 esso contiene solo ancora la ratio caneparie intratarum comunis et hominum burgensium et vicinorum antiquum burgi de Lugano. Il caneparius tallearum tiene un proprio liber tallearum. Risulta chiaramente dal libro delle caneparia intratarum che le sue mansioni concernono soltanto gli introiti e le uscite fiscali. Tra le entrate per es. nel 1478: libras... quos recepit a X canepario tallearum anni 1478 ut constat in libro tallearum. Tra le spese per es. 1466: Blaxio Grodario pro eius salario caneparie tallearum libras 17, nel 1471 pure libras 18.

¹²⁸) Il libro dei conti mostra lo schema seguente: Stefanus Castanea de Lugano caneparius comunis Lugani anni 1454: debet dare pro datio novarii dicti comunis Lugani quos recepit a Blaxio Grodario incantatore suprascripti datii anni 1454 de neto libras 245: Item debet dare quos recepit a Bartolameo Grodario pro datio mensuratione vini anni suprascripti per ipsum incantato de neto libras 80, etc. Item debet dare quos exegit pro talea una de libris 12 $\frac{1}{2}$ pro libra exacta in dicto comuni super extimo dicti comunis quod est libre 40 sol. 5 den. 6: libras 503 sol. 8 den 9. etc etc. Antedictus Stefanus Castanea... debet habere datum ministro ecclesie sancte Marie de Lugano pro expensis per ipsum factis... libras 10 sol. 17. Item debet habere quos dedit X pro eius mercede relorii pro mense Februario et medio mense Ianuarii per buletinum Baldessarisi de Seregno procuratoris comunis Lugani de 26. Februario... Item debet habere datum ser Iacobo de Honrignonibus canepario comunitatis Lugani et vallis pro talea una librarum 12 $\frac{1}{2}$ pro libra de extimo libr. 40 ut patet per buletinum... libras 500. — Totale entrate: lib. 2165, totale uscite libr. 2159.

¹²⁹) Nomina di 4 rationatores da parte del comune v. per es. doc. 56. — 1457 aprile 13 (caneparia) 4 rationatores ad hoc deputati per consilium generale... pro annis duobus. — Il bilancio avviene durante la gestione dell'anno seguente, per es. per il 1456: il 13 aprile 1457 (Fol. 7) per il 1457: il 6 luglio 1458 (Fol. 10), per il 1460: il 31 agosto 1461 (Fol. 20), spesso però anche più tardi, per es. per il 1454: il 28 marzo 1461. Per quell'anno è del seguente tenore: ego Franciscus Mercator notarius publicus et comunis Lugani suprascriptam rationem dicti Stefani Castanee de voluntate dicti Stefani parte una et 2 procuratorum dicti comunis Lugani parte altera... scripsi et subscripsi. In qua ratione reperitur dictum Stefanum Castaneam esse debitorem dicti comunis de libris 6 quas dictus Stefanus promisit dare canepario dicti comunis infra 8 dies proxime futuros. Altrimenti in generale: ... facta et exacta ratione per... rationatores deputatos...

¹³⁰) Nel 1455 l'eccedenza importava, con Blaxius Grodarius, 184 lib., nel 1461, con Antonius Ruscha, 239 lib. — Pagamento: 1460 luglio 9 Donatus Castanea debet dare

i pagamenti in ogni momento e custodisce il denaro non che altri beni, armi e statuti. Nei piccoli comuni spetta invece al console stesso la cura di tutte queste cose ¹³¹).

I compiti peculiari del console, e da questi esercitati dappertutto, non sono però quelli amministrativi ma quelli giurisdizionali ¹³²). Egli deve vigilare, in generale, su tutto l'ordinamento e in particolare sull'osservanza delle disposizioni fissate negli statuti. Egli non possiede una facoltà generica di dare disposizioni, quantunque in qualche statuto è detto che ai suoi ordini si deve prestare obbedienza ¹³³). Egli aveva facoltà di decidere soltanto sulle cose in cui gli statuti lo prevedevano, come nel concedere piccoli permessi, ma non appena la decisione implicava una certa importanza, essa rimaneva riservata alla *vicinatio* ¹³⁴). I consoli avevano però un compito di sorveglianza e quindi competenza per multare e punire; essi esercitavano pertanto un potere correzionale. A loro spettava il controllo dei pesi e delle misure, della manutenzione stradale, dei recinti, dell'igiene e dell'ordine nel villaggio, la vigilanza sul buon costume dei vicini. Quantunque le multe siano spesso determinate dagli statuti, in alcuni casi, l'entità di esse viene rimessa al beneplacito dei consoli. Comunque sono sempre essi che infliggono le multe ¹³⁵). Per

de quibus apparat debitor in libro veteri 1442 e 1443 libras 447, che versa appunto nel 1460. — Ratificato il 14 agosto 1461 (Fol. 16). — Nel 1460 febbraio 27 Blaxius Grodarius caneparius anni 1456 debet dare libras 247, debet habere libras 190, resta ancora debitore per libbre 55 (Fol. 13). — V. anche § 12 n. 68.

¹³¹) Campione stat. 12 v. n. 126. — Sonvico stat. 158; 2 sindici. Il canepario più anziano custodisce anche armi e statuti v. stat. 80, 82, ciò che invece a Cademario è fatto dal console v. stat. 29.

¹³²) La comparsa del nome « console » accanto alla voce: decano, più anziana, deriva certamente da ciò. Anche nelle città le più antiche autorità borghesi, non ancora giudiziarie non si chiamavano consules, v. Meyer II 544.

¹³³) Stat. Campione 19, Capriasca 15. — Stat. Sonvico 1: multe fino a 10 libbre per « persona a loro disobbediente, delinquente o che disprezzasse i loro ordini ».

¹³⁴) Il console dà per es. il permesso di falciare l'erba in luoghi e tempi dove ciò non è generalmente permesso (Stat. Ponte 5, Carona 32), di importare bestiame (stat. Cademario 18, Ponte 22), di tagliar legna (stat. Cademario 10, Campione 22), di coglier uva prima della vendemmia generale (stat. Carona 38, Sonvico 60), di vender vino, paae e carne (Carona stat. 77), di bruciare sterpaglie nei boschi (stat. Capriasca 47). Egli concede pure dispensa dall'obbligo di intervenire all'assemblea (stat. Ponte 12). — Soltanto l'assemblea decide sopra l'usufrutto dei beni comuni da parte di forestieri (stat. Capriasca 103, Sonvico 137) sopra il premezzo di domicilio a forestieri (stat. Carona 61). Cademario si riserva anche decisioni di minor importanza: qui la competenza spesso non è chiara: licentia consulis vel vicinorum (stat. 10, 18).

¹³⁵) Pesi e misure: stat. Carona 75, Ponte 31, Sonvico 75, Capriasca 3, 9, 23, Cademario 24. — Strade: stat. Carona 7, Ponte 6, 18, 23, Sonvico 45, 98, Capriasca 12, 102, Cademario 12. — Siepi di cinta: Carona 19, Ponte 55, Sonvico 35. — Igiene: Sonvico 56, 68 (fontane). — Guardie del fuoco: Ponte 30, Carona 21. — Fissazione dell'entità delle multe: Sonvico 1, Ponte 5, e altri, Carona 24. — Incasso delle multe: Sonvico 87, 88, 128; Ponte 86, 89; Capriasca 72, 80, 94; Cademario 25. A Carona denunce al canepario v. n. 126.

la custodia dei campi, che costituiva la parte più importante di questi compiti di vigilanza e di polizia, i consoli disponevano dell'aiuto di funzionari speciali detti *camparii* e nominati sovente dai consoli stessi¹³⁶). Storicamente i *camparii* non procedono dal consolato; è possibile piuttosto il contrario, poichè i *camparii* furono sempre necessari ai comuni e compaiono, nelle fonti, prima dei consoli¹³⁷). Sono permesse naturalmente anche guardie campestri private, ma ogni comune deve poter mantenere per conto proprio i *camparii* pubblici. Questi prestavano perfino giuramento al podestà della città perchè la sicura custodia delle campagne era assai importante per i proprietari terrieri abitanti in città¹³⁸). In parecchi luoghi i *camparii* erano esclusivamente ufficiali e non potevano quindi, per lo meno nel tempo immediatamente anteriore al raccolto, esercitare contemporaneamente altra professione. Altrove, invece di uno solo si eleggeva un certo numero di *camparii*, allo scopo di assicurare una vigilanza sufficiente¹³⁹). Quasi dappertutto sembra che i consoli fossero, o in forza del loro ufficio o in seguito a espressa elezione, anche *camparii*, in guisa che spesso i due uffici si confondono¹⁴⁰). I semplici *camparii* però non avevano facoltà di infliggere multe, ma vigilavano soltanto sopra la sicurezza, l'ordine nella campagna, sulle selve e sugli alpi, controllavano le strade, denunciavano ai consoli le trasgressioni agli statuti e ammonivano i trasgressori¹⁴¹). Quando constatavano

¹³⁶) V. n. 124. A Sonvico (stat. 9) nomina da parte dei consoli e consiglieri; a Cademario da parte dell'assemblea (v. doc. 48). Nella Capriasca invece nomina da parte dei consoli (stat. 7, 68, 96). Quivi si chiamano direttamente *camparii consulum* (stat. 11, 25). A Ponte (stat. 54) i consoli nominano almeno il « *campario delle uve* ». A Carona non esiste uno statuto per le nomine.

¹³⁷) V. el 1206 a Sonvico e a Dino (§ 8 n. 261).

¹³⁸) Stat. 1335 II 74 = Stat. Lug. crim. 63. — I *camparii* non vengono però nominati dalle autorità cittadine, come Meyer II 572 generalmente sostiene. — Giuramenti anche al comune v. stat. Sonvico 9, Ponte 64; quivi anche dalla famiglia del *campario* (stat. 65).

¹³⁹) Stat. Carona 29, 30, Sonvico 9, 30; il *campario* non può eseguire altro lavoro. — Lo stat. 66 di Ponte esige due ronde giornalieri. — Stat. Ponte 54: in autunno uno speciale *campario delle uve*. — Parecchi *camparii*, per es. a Cademario 1417: 4 (doc. 48); 1432 maggio 14 (Cademario parr.): la vicinanza elegge in eorum *camparios* il console più 6 ulteriori vicini. — La pieve di Capriasca ha 4 *camparii* (stat. 7) inoltre altri speciali per particolari territori (stat. 68: *l camparius debet tensare fabulam comunis*; stat. 96: in seguito ancora 2 *camparii ex nobilibus super fabula Montexlorum*; stat. 100: *camparii fabule*).

¹⁴⁰) V. n. 139 Cademario, ma specialmente stat. Cademario 3, 7, 9: *consulis vel camparii*. Così sarà da intendere quando nel 1501 marzo 22 (Cademario parr.) la vicinanza viene convocata *precepto l camparii ad hec et alia electi oretenus per infrascriptos homines de Cademario, et inantea dictorum comunis et hominum de Cademario*. — Altrettanto stat. Ponte 12: battere la maiola per il console o per il *campario*. — Cfr. anche stat. Capriasca 82, che vietano privati guardiani di alpi, « *camparios nec consules* ».

¹⁴¹) Campi: Sonvico 1206 (CT 23), stat. Sonvico 9 (inoltre anche da parte dei due decani v. n. 164); stat. Ponte 7; Cademario doc. 48. — Strade: stat. Sonvico 56, Pon-

danneggiamenti provocati da uomini o da bestie, facevano la stima del danno, prendevano dal responsabile una cauzione e lo denunciavano ai consoli o eventualmente al giudice superiore¹⁴²). I consoli potevano certo esigere il pagamento della multa prevista, ma l'azione per indennizzo poteva essere liquidata soltanto in piccola misura dal giudice locale¹⁴³). I consoli erano anche giudici ordinari quando al comune era attribuita la giurisdizione civile¹⁴⁴), e questa era anzi la loro funzione peculiare al di là dei compiti di polizia; questo potere giuridico non proveniva soltanto da un conferimento da parte della *vicinania* ma dallo stato stesso. Nei primi tempi però, gli statuti di Como parlano in maniera ancora imprecisa di *consules*, *decani*, *rectores locorum*. Sembra che la città non si ingerisse minimamente nell'organizzazione locale. Soltanto a poco a poco i giudici di villaggio divennero dappertutto giudici comunali e furono protetti dal nome di console. Gli statuti del sec. XV richiedono poi che ciascun comune stabilisca uno o più consoli¹⁴⁵). Lo stato aveva bisogno di essi non solo come giudici nelle cause minori ma anche come organi esecutivi della giustizia superiore, per procedere a sequestri forzati, all'arresto dei debitori¹⁴⁶) e per perseguire i delinquenti. I consoli erano pubblici accusatori ed erano tenuti a denunciare al tribunale competente i

te 18. — Sorveglianza generale v. doc. 46. — Intimazioni: stat. Sonvico 56; intimare. — Stat. Ponte 55 ordine circa le siepi.

¹⁴²) Denunce di *damnum*, *trasum* ai consoli stat. Ponte 65, Sonvico 9. — Pegni v. stat. Sonvico 9, Cademario 2, stat. 1335 II 74, stat. Lug. crim. 63, cfr. CT 35: 1268 a Breno. — Denunce ai consoli stat. Capriasca 72, Sonvico 9, 69, Cademario 6, Ponte 65. Denunce al *capitaneus vallis Lugani* v. stat. Lug. crim. 63 e 122, inoltre doc. 48. — 1540 maggio 2 (Torriani) denuncia fatta dal *campario* al pretore di Mendrisio. — 1395 febbraio 2 (Motta da Carona) 1 *camparius comunis et hominum burgi de Morchote et Vicomorchote* firma ai 2 consoli di Carona la ricevuta di 3 libr. tert. pro *solutione certarum accusarum datarum de certis bestiis de Carona*. — Stima del danno fatta dagli *extimatores*: stat. Sonvico 58, Carona 4, 60.

¹⁴³) V. § 9 n. 65.

¹⁴⁴) Stat. Campione 10, Carona 27, 28, Cademario 28, Ponte 19, 84, Sonvico 1, 2, 13. Anche i consoli della pieve di Capriasca giudicano in vertenze della comunità di *plebe*, v. stat. 28, 55. — Accanto a ciò la giurisdizione di pace ha una grande importanza. Gli statuti di Sonvico lo fanno obbligatorio per tutte le liti che superano 5 lire (stat. 2). A Carona i consoli devono obbligare le parti avverse a un componimento bonale (stat. 28). In processi per diritti di passo, a Carona i consoli nominano 3 giudici (stat. 58), a Ponte giudicano essi stessi (stat. 28). Contestazioni per i confini vengono qui decise da arbitri nominati dai consoli (stat. 58).

¹⁴⁵) *Consul* significa più « giudice » che « ufficiale comunale ». All'inizio veniva nominato dal *dominus*, v. per es. Caro 117, anche Cons. Med. MHP XVI 923. — Giurisdizione degli ufficiali locali v. § 9 n. 65. — Stat. Lug. civ. 268 *quodlibet comune burgi vel loci seu ville teneatur facere et habere unum consulem seu consules*.

¹⁴⁶) Il console paga per es. i debiti per i quali il suo comune è responsabile (stat. Lug. civ. 160), a lui i *servitores* consegnano un debitore arrestato (l.c. 178); egli deve perciò partecipare all'arresto (l.c. 180). Un « *servitor* » non può procedere a sequestri nel comune senza previa denuncia al console (l.c. 181). Il console stesso deve occasionalmente procedere all'arresto di debitori (l.c. 182) ecc.